

Trento, 18 marzo 2011

Dal 20 marzo operativa la conciliazione obbligatoria. IL CRTCU spera in una riduzione dei tempi della giustizia!

Con l'obiettivo di alleggerire il cronico intasamento dei procedimenti civili nei Tribunali italiani e di ridurre, si spera, in modo drastico i tempi di giustizia, a partire dal prossimo 20 marzo diventa obbligatorio tentare una conciliazione tra le parti. La nuova mediazione, come delineata dal Decreto legislativo del 4 marzo 2010 n.28, si presenta ora come strumento principe tra le forme alternative di risoluzione delle controversie, in grado di contemperare l'obiettivo deflattivo del processo con la tutela degli interessi delle parti. Si tratta di una rivoluzione che porta l'Italia a riallinearsi ad altri Paesi europei, dove il ricorso alla conciliazione è da anni una realtà concreta ed efficace.

Ma in che ambiti sarà obbligatoria?

Le parti saranno obbligate a cercare un accordo stragiudiziale per controversie attinenti a **diritti reali (proprietà, usufrutto, servitù..), divisione, eredità e patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, oltre a risarcimenti danni da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa.** Purtroppo l'applicazione della procedura obbligatoria di mediazione è stata invece rinviata di un anno per le controversie in materia di condominio e risarcimento danni per incidente d'auto. *“Il dato più rilevante”* commenta il dott. De Massari, giurista del CRTCU *“è senz'altro il fatto che non si potrà “fare causa” a nessuno, ricorrendo alla giustizia ordinaria, senza il previo tentativo di mediazione. Solo in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, seguirà inevitabilmente la causa vera e propria davanti al giudice.”*

Dove si potrà conciliare in Trentino?

L'organismo di mediazione può essere **scelto liberamente** dalle parti in lite tra enti di mediazione, siano essi pubblici o privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In attesa di eventuali nuove registrazioni, ad oggi in Trentino sono iscritti al Registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia, la Camera di Commercio di Trento e l'Ordine Avvocati di Trento. Dunque ci si può rivolgere a loro per tentare la mediazione di una controversia.

Le novità della legge

“Prima grossa novità” continua De Massari: *“il verbale di accordo che si dovesse formalizzare in sede di mediazione avrà effetti pari a quelli di una sentenza emessa in Tribunale”.* *“La novità di rilievo sta, più precisamente, nel fatto che, mentre prima tale accordo aveva solo e soltanto una valenza contrattuale e l'eventuale successivo mancato rispetto dell'accordo medesimo determinava soltanto un inadempimento*

contrattuale che costringeva le parti inevitabilmente a ricorrere al giudice (vanificando l'accordo a suo tempo raggiunto), dal prossimo 21 marzo, l'accordo formalizzato in sede di mediazione sarà, a tutti gli effetti, titolo esecutivo legittimante (nel caso di un successivo ed eventuale inadempimento) la parte interessata ad agire anche direttamente in via esecutiva (con la possibilità altresì di iscrizione di ipoteca sui beni del debitore)."

La tempistica

Altro aspetto, la tempistica: il procedimento di mediazione – come la legge espressamente prevede – deve concludersi inderogabilmente in un tempo non superiori a quattro mesi, decorrenti dal giorno del deposito dell'istanza presso l'organismo preposto alla conciliazione.

I costi

Ulteriore aspetto di novità è poi incentrato sulle spese per la mediazione che, rispetto a quelle della giustizia ordinaria sono molte contenute. Esse sono dovute in solido dalle parti e riguardano l'intero procedimento di conciliazione a prescindere dal numero di incontri. L'indennità dovuta per l'attività di mediazione comprenderà due voci: le spese di avvio del procedimento e quelle di mediazione. Le spese di avvio sono stabilite nella misura fissa di Euro 40,00 che la persona che decide di depositare domanda di conciliazione deve corrispondere contestualmente alla stessa domanda. Lo stesso importo dovrà essere versato dalla controparte contestualmente alla sua adesione al procedimento. A tale contributo si sommerà l'importo, a titolo di indennità, che ciascuna parte dovrà corrispondere al mediatore per l'attività di mediazione e che varia in relazione al valore di quanto è oggetto di contenzioso. *"Degno di nota"* conclude De Masssari *"è altresì la previsione dell'incidenza negativa (!) sulla decisione del processo davanti al Giudice, per la mancata partecipazione di una delle parti alla mediazione senza giustificato motivo. Analoga negativa incidenza è prevista se la decisione del Giudice è uguale o anche solo analoga alla proposta fatta dal mediatore e respinta da una delle parti che si vedrà condannata dal giudice al pagamento di tutte le spese processuali e questo quand'anche si trattasse della parte che ha vinto la causa."*